TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
R.G. 7616/2008
VERBALE DI CONCILIAZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno ..... del mese di ..... ( ), dinanzi al G.U.L. Dott. ALBERTO PAVAN, assistito dal sottoscritto collaboratore di cancelleria, nella causa recante il n. 7616/2008 R.G.L. sono comparsi :
il Sig. [redacted], ed il suo procuratore costituito Avv. RENZO BRIGUGLIO,
l'Avv. CARMELO MOSCHELLA, nell'interesse del **COMUNE DI ALÌ TERME**, in persona del Sindaco *pro tempore*, quale procuratore costituito dello stesso, munito di delega a transigere, giusta procura speciale a margine delle memorie difensive ritualmente depositate, nonché giusta delibera di Giunta Municipale n. ___/2017 di autorizzazione a transigere

PREMESSO

- che con nota datata 30 gennaio 2006, asseverata al protocollo n. 683 il Sig. [redacted] ha chiesto di essere dispensato dal servizio con tutte le tutele ed i benefici di legge in quanto lo stesso era impossibilitato ad adempiere ai propri servizi a causa di una malattia: [redacted], asseritamente riconducibile ad una situazione lavorativa avversativa. Allegava documentazione sanitaria;
- che con determina n. 43 del 30 marzo 2006 il responsabile dell'area amministrativa ha disposto visita medico-collegiale del [redacted] presso l'Azienda U.S.L. n. 5 di Messina. La relativa richiesta veniva formalizzata all' Azienda U.S.L. n. 5 con nota prot. 2297/673-S del 05 aprile 2006 e la stessa, con nota prot. 261 del 20 aprile 2006, informava l'Amministrazione che il Sig. [redacted] sarebbe stato sottoposto a visita in data 19 aprile 2006;
- che con determina n. 61 del 09 maggio 2006 il responsabile dell'area amministrativa del Comune di Alì Terme ha applicato al [redacted] la decurtazione del 10% della retribuzione per il periodo compreso dal 08 maggio al 02 giugno 2006, richiamando il disposto dell'art. 21 del C.C.N.L. vigente, e sul ritenuto presupposto che lo stesso nell'ultimo triennio aveva già usufruito di 307 giorni di assenza per malattia. Con determina n. 76 del 09 giugno 2006 è stata applicata la decurtazione del 10% della retribuzione per il periodo compreso tra il 03 ed il 07 giugno 2006;
- che il Collegio medico aziendale, istituito presso l'AUSL n. 5 di Messina, in data 8.06.2006 ha accertato l'esistenza della malattia [redacted] ed ha giudicato il dipendente : [redacted] nulla disponendo in ordine alla dipendenza della malattia da causa di servizio;
- che con nota asseverata al protocollo dell'Ente in data 04 luglio 2006 prot. 4487 il Sig. [redacted] ha chiesto di essere sottoposto a visita per il riconoscimento della causa di servizio, istanza che veniva immediatamente inoltrata alla Commissione Medica Militare;
- che con ulteriore nota asseverata al protocollo dell'Ente in data 10 luglio 2006 n. 4593 il Sig. [redacted] ha chiesto "*ai sensi dell'art. 22 CCNL del 06/07/1995 e art. 10 bis CCNL 14/09/2000*" che non gli fosse applicata alcuna decurtazione;
- che la nota è stata immediatamente riscontrata dalla responsabile dell'area amministrativa del Comune di Alì Terme con nota prot. 4593/1438-S del 13 luglio 2006, con la quale la stessa affermava non ricorrere i presupposti per l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 22 in quanto la malattia non era stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio;
- che con nota prot. 5114/1617-S dell'11 settembre 2006 il Comune ha richiesto alla Commissione Medica di verifica la visita del Sig. [redacted] per il riconoscimento della causa di servizio, integrando l'istanza con nota del 12 settembre 2006, prot. 5114/1617-S e sollecitando il pronunciamento in quanto il ricorrente aveva già avuto applicata la riduzione della retribuzione del 50%;
- che in data 7.12.2006 la Commissione medica collegiale ha sottoposto il ricorrente a visita e con verbale del 18.01.2007 lo giudicava: [redacted]
- che con determina n. 144 del 13 dicembre 2006 la responsabile del servizio ha determinato di applicare al Sig. [redacted] la decurtazione del 50% della retribuzione per il periodo 08 dicembre 2006 – 06 gennaio 2007, e con successiva determina n. 18 del 12 gennaio 2007 applicava

la detta decurtazione per il periodo 07 – 21 gennaio 2007;
- che con nota del 19 gennaio 2007 prot. 88/51-S il responsabile dell'area comunicava al Sig. [redacted] la sospensione della retribuzione per il superamento dei diciotto mesi di malattia, computati tenendo conto delle assenze maturate nei tre anni precedenti e cioè dal 30.01.2003 al 17.01.2006;
- che con istanza del 01 febbraio 2007, il Sig. [redacted] riscontrava la detta ultima comunicazione continuando a ritenere che la sospensione dello stipendio non dovesse operare nei suoi confronti, circostanza ribadita, con diversa argomentazione giuridica, con atto extragiudiziario notificato il 07 febbraio 2007;
- che con verbale del 25 luglio 2007 la Commissione Medica di Messina, chiamata ad accertare l'esistenza di eventuali infermità e/o lesioni ai fini del riconoscimento della dipendenza della causa di servizio, accertava l'esistenza della malattia [redacted] e giudicava lo stesso comunque idoneo [redacted]
- che, pertanto, [redacted] riprendeva l'attività lavorativa fino a tutto Marzo del 2008, data in cui il rapporto di lavoro aveva conclusione per raggiunti limiti di età pensionabile del lavoratore;
- che il Sig. [redacted] ha proposto ricorso d'urgenza al Giudice unico del lavoro di Messina chiedendo che il Comune di Alì Terme fosse condannato al ripristino della retribuzione mensile, illegittimamente decurtata, e successivamente sospesa, ed alla restituzione degli importi trattenuti, con gli accessori di legge;
- che il ricorso è stato rigettato con ordinanza del 16 maggio 2007 ed avverso tale pronunzia il Sig. [redacted] ha proposto reclamo in data 31 maggio 2007;
- che il Collegio ha respinto il reclamo con ordinanza del 06 luglio 2008, confermando quanto statuito dal primo giudice;
- che con raccomandata A/R del 24 agosto 2007 il Comune di Alì Terme ha provveduto ad inoltrare al Comitato di Verifica per le cause di Servizio di Roma la documentazione di rito per il parere di competenza previsto dalle disposizioni del D.P.R. n. 461/2001 in materia;
- che con verbale emesso nell'adunanza n. 480/2008 del 09 settembre 2008 il Comitato di Verifica di Roma ha ritenuto che [redacted]
- che con determina del 16 ottobre 2008 n. 160, il Comune di Alì Terme ha preso atto del parere espresso dal Comitato di verifica e ne ha disposto la comunicazione al Sig. [redacted]
- che con istanza del 01.07.2008, prot. n. 4777, il Sig. [redacted] adiva il Collegio di Conciliazione dell'Ufficio Provinciale del lavoro di Messina per vedersi restituiti le retribuzioni che erano state decurtate e sospese, comunque trattenute e non corrisposte, durante il periodo di assenza per inidoneità al lavoro, ma tale tentativo dava esito negativo perché, a giudizio dell'Amministrazione, nelle more era intervenuto il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, istituito ai sensi del D.lgs. 461/2001, che aveva escluso la dipendenza da fatti di servizio della malattia accertata al [redacted]
- che con ricorso depositato il 14 novembre 2008, il Sig. [redacted] ha chiesto alla Sezione lavoro del Tribunale di Messina l'accoglimento delle seguenti domande: "*1) condannare l'Amministrazione Comunale di Alì Terme alla restituzione e/o pagamento di tutte le somme trattenute, sospese e comunque non corrisposte, a titolo di retribuzione, comprensive di assegni per carichi di famiglia e di ogni emolumento accessorio, e con interessi e rivalutazione dalle singole maturazioni fino al soddisfo. 2) Condannare, altresì, la P.A. al risarcimento del danno biologico e di quello esistenziale consistente nelle ferite inferte alla sfera di autostima e di eterostima del ricorrente in ambito lavorativo, nonché alla sua immagine professionale, con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data del 26.09.2005 data di conoscibilità della malattia per come accertata dalla Commissione medica di Messina, con verbale del 25.07.2007. 3) Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente all'equo indennizzo ed alla pensione di privilegio secondo le tabelle annesse al DPR 834/1981*";
- che il Giudice del lavoro ha fissato l'udienza di comparizione per il giorno 15 gennaio 2008;

- che si è costituito il Comune di Alì Terme contestando integralmente quanto dedotto e chiedendo "*che l'Ill.mo Giudice Unico del Lavoro adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, voglia dichiarare la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità del ricorso proposto, e comunque, ritenerlo infondato nel merito, e, pertanto, rigettare il ricorso stesso per i motivi sopra esposti e/o con qualsivoglia altra motivazione*";
- che all'udienza del 13 luglio 2009 il G.L., rilevato che alcune domande formulate nel ricorso introduttivo non erano state precedute dall'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ha sospeso il giudizio;
- che il Sig. [redacted] dopo aver rinnovato il tentativo di conciliazione, che dava comunque esito negativo, riassumeva la causa con ricorso depositato il 29 dicembre 2009, ribadendo le conclusioni già rassegnate con il primo atto introduttivo;
- che costituitosi in giudizio anche a seguito di riassunzione, il Comune di Alì Terme ha chiesto al "*Giudice Unico del Lavoro adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, voglia dichiarare la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità del ricorso proposto, e comunque, ritenerlo infondato nel merito, e, pertanto, rigettare il ricorso stesso per i motivi esposti in tutti i propri atti e verbali di causa e/o con qualsivoglia altra motivazione*";
- che la causa è stata istruita e dopo una serie di rinvii, anche su sollecitazione del G.U.L le parti hanno ritenuto di definire transattivamente la vicenda.
- che all'udienza del 17 gennaio 2017, il Comune di Alì Terme ha offerto, esclusivamente a fini transattivi, la somma di € 8.000 netti omnicomprensivi, con compensazione integrale delle spese di lite, ed il Sig. [redacted] ha dichiarato di accettare tale somma a titolo di bonario componimento della lite;.
- che la causa è stata rinviata all'udienza del 14.02.2017 per formalizzare la conciliazione, con la delibera della Giunta del Comune e la disposizione di pagamento.
- che, pertanto, le parti intendono accogliere la proposta del G.U.L. e transigere la presente procedura e definire tutti i rapporti tra le stesse pendenti.

Tutto quanto sopra premesso le parti, come sopra individuate,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

1.= Le superiori premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente verbale.

2.= Il COMUNE DI ALÌ TERME, in via transattiva, a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa del ricorrente [redacted] anche nascente dal rapporto di lavoro costituito con lo stesso, e senza riconoscimento alcuno delle domande formulate dallo stesso, con la presente accoglie la proposta transattiva in premessa richiamata, e per l'effetto si obbliga, a corrispondere, al Sig. [redacted] entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente verbale dinanzi al G.U.L l'importo complessivo ed onnicomprensivo di € 8.000,00 (euro ottomila/00).

3.= A fronte della superiore erogazione il Sig. [redacted] dichiara di rinunciare al giudizio, a tutte le domande nello stesso formulate, agli atti dello stesso, e ad ogni ulteriore richiesta relativa al rapporto dedotto in giudizio, anche non azionata, dichiarandosi pienamente soddisfatto e tacitato.

4.= Le parti convengono che le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le stesse (ed, a detto fine, i procuratori delle parti sottoscrivono il presente verbale anche ai fini dell'esclusione del vincolo di solidarietà) e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, e sempre salvo buon fine del pagamento di cui al punto 2.

L.C.S.

Sig. [redacted]

Avv. RENZO BRIGUGLIO

Avv. CARMELO MOSCHELLA, anche nella qualità

IL G.U.L.
(*Dott. ALBERTO PAVAN*)